

Risposta n. 106

OGGETTO: Trattamento impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006 gravante sulle attribuzioni al beneficiario di beni vincolati in un trust estero revocabile, a seguito della revoca dello stesso trust.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Tizia (di seguito, "*Istante*") ha chiesto un parere in merito al trattamento impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2, commi da 47 a 50, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, gravante sui beni detenuti all'estero per il tramite del trust estero revocabile "*TALFA Trust*" (di seguito il "*Trust*").

L'*Istante* ha istituito il *Trust nel* 2017, dotandolo contestualmente di una somma. Successivamente, in data xx.xx. 2017, l'*Istante* ha effettuato la seconda ed ultima dotazione a favore del *Trust* rappresentata da:

- la giacenza di xxxxx di un conto corrente di una banca;
- l'intero capitale sociale (n. 100 azioni) della "*BETA Limited*" (un fondo di investimento privato regolato dalla legge di Jersey), nel quale, nel 2015, era confluito l'intero patrimonio dell'*Istante*.

Il Trust è stato revocato in data XX.XX.2020.

L'Istante, iscritta dal 1994 all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è sia disponente che beneficiaria del *Trust*.

In esito ad una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nel 2018, l'*Istante* è stata ritenuta fittiziamente residente all'estero e fiscalmente residente sul territorio nazionale a partire dal 2014 e il *Trust* è stato ritenuto soggetto interposto, ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguente attribuzione della titolarità dei relativi redditi in capo all'Istante quale disponente, per l'intero importo.

Dal processo verbale di constatazione notificato in data XX.XX. 2018 (di seguito "*PVC*"), nonché dalle risultanze delle indagini penali-tributarie che hanno riguardato l'Istante, risulta che la stessa, nel corso degli anni, ha posto in essere una serie di strutture societarie e di *trust* esteri, succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, nelle quali è confluito il proprio patrimonio. Secondo quanto emerge dall'istanza, nel 2006 tale patrimonio era intestato al trust "*GAMMA Trust*", poi denominato "*GAMMA 2 Trust*", dal 2011 i beni sono confluiti nel "*GAMMA 3 Trust*", dal 2013 nel "*GAMMA 4 Trust*" e dal 2014 nel "*GAMMA 5 Trust*". Alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tali strutture sono state ritenute tutte fittizie, avendo l'Istante mantenuto sempre il controllo e la gestione dei propri beni, e sono state create al solo fine di interporre uno schermo tra l'*Istante* e i propri *asset* che impedisse di far conoscere al fisco la reale portata del suo patrimonio.

Come emerge dal *PVC* e dall'istanza, il patrimonio dell'*Istante* trova la sua origine nel controvalore ricevuto per la liquidazione dell'attività commerciale, svolta dalla stessa e dal coniuge, avvenuta negli anni '90 a seguito della morte del marito. Tale patrimonio, oggetto della descritta attività di pianificazione, è stato sempre costituito da liquidità e strumenti finanziari.

Secondo quanto affermato nell'istanza e nel *PVC*, in data XX.XX.2015, l'*Istante* costituisce un fondo d'investimento privato, regolato dalla legge di Jersey, la BETA

Limited. Si tratta di un ente che può essere costituito unicamente per la gestione del patrimonio mobiliare di un numero esiguo di investitori (nel caso di specie un singolo investitore) e che, non rivolgendosi al mercato, non è soggetto alla sorveglianza delle autorità di Jersey, né richiede una qualche forma di revisione; non ha un proprio organo gestorio interno, ma viene individuata la società DELTA *Limited* con il ruolo di amministratore e la società ZETA *Sa* con il ruolo di gestore degli investimenti.

In tale fondo, l'*Istante* fa confluire il proprio patrimonio finanziario, fino ad allora detenuto presso conti correnti bancari intestati a società controllate dai trust esteri precedentemente richiamati.

In data XX.XX.2017, l'*Istante* istituisce il *Trust*.

L'*Istante* chiarisce che, nonostante i cambi di intestazione, il patrimonio è rimasto sostanzialmente invariato dal 2015 ad oggi (negli ultimi cinque anni),

considerando che BETA *Limited* ha continuato ad investire esclusivamente in liquidità e strumenti finanziari.

Come emerge dai rendiconti, le variazioni di valore sono dovute alle oscillazioni dei titoli facenti parte del portafoglio degli investimenti detenuti. Non ci sono stati ulteriori apporti di beni, mentre vi sono state solo due rilevanti distribuzioni avvenute nel corso degli anni 2018 e 2019, giustificate, oltre che ovviamente dalle esigenze personali dell'*Istante*, dalla necessità di quest'ultima di far fronte all'obbligo di pagamento di un importo consistente a favore del figlio, nonché soprattutto all'obbligo di versamento delle imposte in Italia per gli anni 2014-2018.

Come detto precedentemente, infatti, l'*Istante* è stata oggetto di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, ad esito della quale è stata accertata la residenza fiscale in Italia dell'*Istante* dal 2014 e, a partire dal tale annualità, è stata contestata alla medesima la mancata tassazione in Italia dei redditi derivanti dal patrimonio detenuto per il tramite dei descritti *trust*, compresi l'ALFA *Trust* e la società BETA *Limited*, tutti ritenuti entità fittiziamente interposte ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Secondo la ricostruzione del *PVC*, avente ad oggetto un arco temporale che parte dal 2008, l'*Istante* ha continuativamente trasferito il suo patrimonio finanziario all'interno di *trust* esteri, fittiziamente interposti, che le consentivano la diretta gestione dei beni. Al riguardo nel *PVC* viene affermato che «*i trust che si sono succeduti nel tempo ... sono, senza ombra di dubbio, l'emblema dell'inesistenza di qualunque forma di autonomia gestoria in capo al trustee che, di fatto, è privo di qualsiasi potere sostanziale: poteri che rimangono in capo a Tizia*».

Al fine di definire le contestazioni, l'*Istante* ha presentato apposita istanza di adesione al *PVC* e in data xx.xx.2018 ha sottoscritto gli atti di adesione e ha effettuato i relativi versamenti delle imposte, attingendo esclusivamente al patrimonio conferito nel *Trust*, così definendo le contestazioni mosse per gli anni di imposta dal 2014 al 2016.

Successivamente, l'*Istante* ha posto in essere tutte le attività necessarie al fine di adempiere ai propri obblighi tributari di dichiarazione e versamento delle imposte dovute anche per gli anni di imposta 2017 e 2018 a seguito di presentazione di apposite dichiarazioni dei redditi nelle quali ha debitamente riportato l'intero patrimonio sia ai fini del monitoraggio fiscale sia per il pagamento delle imposte sui redditi generati dallo stesso. Dall'istanza emerge la volontà di porre in essere i medesimi adempimenti anche per l'anno d'imposta 2019.

Infine, volendo allineare del tutto la struttura di detenzione del patrimonio rispetto alle contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria, in data xx.xx.2020, tramite atto di revoca del *Trust* autenticato da notaio italiano, l'*Istante* ha esercitato il proprio potere di revoca integrale del *Trust*, in relazione alla totalità dei beni costituenti il fondo del *Trust* al fine di ottenere la completa reintestazione dei detti beni.

In data xx.xx.2020, l'*Istante* ha revocato il *Trust* esercitando il relativo diritto tramite apposito atto notarile, tuttavia ad oggi tale revoca non ha ancora avuto i suoi effetti e i beni del *Trust* risultano ancora nella disponibilità del precedente *trustee* a

causa di alcune questioni irrisolte sul passaggio di consegne dei beni tra quest'ultimo e il nuovo *trustee*.

Infatti, con scrittura privata autenticata del xx.xx.2019 il Guardiano del *Trust* ha revocato il Primo *trustee* del *Trust* e lo ha sostituito con un nuovo *trustee*.

L'*Istante*, né in sede di istanza, né di documentazione integrativa ha saputo precisare le modalità e i tempi della predetta attribuzione dei beni all'*Istante*.

Nell'istanza viene precisato che quando verrà eseguita la revoca l'*Istante* diverrà anche formalmente la titolare del proprio patrimonio attualmente intestato al *Trust*. Tale (ri)trasferimento avrà la valenza di una mera reintestazione dei beni dal *Trust* all'*Istante* considerando che vi è:

- l'identità soggettiva tra il formale disponente e il beneficiario nella persona dell'*Istante*,

- l'identità oggettiva del patrimonio oggetto dell'atto di dotazione e dell'atto di (ri)trasferimento rappresentato sempre dalle 100 azioni di BETA *Limited* che non sono mai mutate qualitativamente nel periodo di intestazione al *Trust*.

Tutto quanto sopra premesso, l'*Istante* si pone il tema dell'eventuale assoggettamento ad imposizione, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2 commi da 47 a 50, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, del (ri)trasferimento in favore dell'*Istante* /disponente dei beni originariamente conferiti nel *trust* revocabile in argomento, come puntualmente indicati nell'atto di dotazione del XX.XX.2017, e, ancor prima, il tema dell'eventuale assoggettamento ad imposizione, ai fini della summenzionata imposta sulle successioni e donazioni, del conferimento dei beni in *trust*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che né l'atto di dotazione del *Trust* (i.e., il momento di "entrata" dei beni) né i (ri)trasferimenti in suo favore (i.e., i momenti di "uscita" dei beni, ivi

incluso quello della "revoca") degli *assets* costituenti il fondo del *Trust* revocabile (e, invero, già revocato il XX.XX.2020) "*ALFA Trust*" (riconosciuto inesistente ai fini fiscali dai Funzionari verificatori con il *PVC* del XX.XX.2018) scontino alcuna imposizione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo l'*Istante*, un'eventuale argomentazione di segno contrario sarebbe in contrasto sia con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sul punto sia con la prassi dell'Agenzia delle Entrate (i.e., circolare n. 43/E del 2009), non essendosi mai verificato alcun depauperamento patrimoniale nel caso in esame ed essendo stata riconosciuta l'inesistenza ai fini fiscali sia del suddetto *Trust* sia del fondo *BETA Limited* (cfr. circolare n. 61/E del 2010), i cui incrementi rappresentati dai rendimenti degli investimenti finanziari sottostanti sono stati peraltro tassati dapprima con l'adesione agli inviti al contraddittorio per gli anni 2014, 2015 e 2016 e successivamente con la trasparenza dichiarativa nel 2017, 2018 e a breve 2019.

A parere dell'*Istante*, nel caso di specie, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ri-trasferimento avrà la valenza di una mera reintestazione dei beni dal *Trust* all'*Istante* considerando che vi è:

- identità soggettiva tra il formale disponente e il beneficiario che si identifica sempre nella persona dell'*Istante*;
- identità oggettiva del patrimonio oggetto dell'atto di dotazione e dell'atto di (ri)trasferimento rappresentato sempre dalle 100 azioni di *BETA Limited* che non sono mai mutate qualitativamente nel periodo di intestazione al *Trust*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai *trust*, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base ai quali l'imposta si applica in caso di «*costituzione di vincoli di destinazione*».

In linea di principio, si evidenzia che l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di *trust* da parte del *trustee* potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del *Trust*.

Nella fattispecie in esame, quindi, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza.

Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che *«solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza»*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)